

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 933

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2006

Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	8
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge di orientamento 5 marzo 2001, n. 57, nel corso della XIII Legislatura, e con la legge 7 marzo 2003, n. 38, nella XIV Legislatura, sono state concesse deleghe al Governo per la modernizzazione del settore agricolo, inteso nella sua più ampia accezione.

Le deleghe hanno dato vita, sul modello della legislazione di numerosi altri Stati europei, Francia e Germania per citare i principali, al vero e proprio «orientamento» del settore, innestando un processo virtuoso di riforma e modernizzazione che ha avuto nei decreti legislativi adottati nel 2001 (decreti legislativi del 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228), nel 2004 (decreti legislativi del 29 marzo 2004, nn. 99 e 102, e decreti legislativi del 26 maggio 2004, nn. 153 e 154) e nel 2005 (decreti legislativi del 27 maggio 2005, nn. 101 e 102) gli strumenti operativi. La riforma della figura dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore ittico, l'istituzione della figura dell'imprenditore agricolo professionale, la riforma del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura, le norme per la regolazione dei mercati agricoli: sono solo alcuni dei punti qualificanti dei decreti attuativi delle leggi delega sudette.

Quest'opera di modernizzazione dell'agricoltura, iniziata, come accennato, con la legge di orientamento del 2001, deve essere ripresa e portata decisamente avanti, attraverso il completamento delle misure di ammodernamento dell'agricoltura previste dalla legislazione più recente e il rilancio dei settori più avanzati (agroenergie, agricoltura biologica, alimentazione, denominazioni protette, prodotti ittici), in un quadro normativo chiaro, completo e semplificato, il tutto accompagnato da un costante e pronto adegua-

mento della normativa nazionale alle riforme della politica agricola comune (PAC) e alla regolamentazione comunitaria.

Dalle considerazioni svolte nasce l'esigenza di rinnovare le deleghe contenute nelle citate leggi n. 38 del 2003 e n. 57 del 2001, ivi compresa la previsione della raccolta delle leggi vigenti in tutto il settore, in un vero e proprio codice agricolo, strumento di conoscenza ormai indispensabile per gli operatori, che riunisca tutte le disposizioni riguardanti i vari aspetti dello stesso.

Si compirà così quel nuovo approccio all'agricoltura di cui parla il Programma di Governo, già prefigurato nel cambio di denominazione del Ministero.

L'agricoltura si prepara in questo modo ad affrontare le nuove sfide che l'attendono in una società globalizzata, senza smarrire le proprie tradizioni più genuine e senza perdere di vista i valori ambientalistici, cooperativistici e sociali che devono contraddistinguere le nuove politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 1, pertanto, contiene una nuova delega per lo sviluppo e la modernizzazione dell'agricoltura, pesca, acquacoltura, alimentazione e foreste, richiamando i criteri e i principi direttivi delle precedenti leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003. Il termine della delega è di due anni e sono espressamente contemplate le procedure di concertazione con le categorie professionali al Tavolo agroalimentare.

In sede di predisposizione dei decreti legislativi saranno sentite anche le regioni e le province autonome.

Non viene riproposta la possibilità di modificare i decreti legislativi precedenti dato che, nel frattempo, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio

2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

Ma è solamente con l'auspicata approvazione del disegno di legge in esame, la cui presentazione costituisce espressa attuazione degli ordini del giorno 9-1222/1 (Servodio), 9-1222/6 (Marinello), 9-1222/14 (Delfino) accolti alla Camera dei deputati nella seduta n. 20 del 6 luglio 2006, che l'opera riformatrice e di ammodernamento del Governo potrà essere dispiegata, per il pieno sviluppo dell'agricoltura e dei settori connessi.

L'articolo 2 contiene una nuova delega per il settore agrobiologico, richiamando i criteri e i principi direttivi della legge n. 38 del 2003, rimasta inattuata nella precedente legislatura, ma per la quale era stato predisposto un testo normativo portato all'attenzione delle regioni.

L'articolo 3 prevede la realizzazione di quell'opera di raccolta in codice delle leggi che interessano il settore nella sua globalità, con finalità di chiarezza e semplificazione.

L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, che riprende

quella già adottata dalla legge n. 38 del 2003.

È prevista la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti previsti dagli articoli 1, 2 e 3, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche tenendo conto di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

Vengono, altresì, fatte esplicitamente salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Nella seduta del 12 luglio 2006, il disegno di legge è stato esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il cui parere è stato integralmente accolto.

Dal disegno di legge in esame non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, trattandosi della riproposizione di deleghe che già contenevano la clausola di non onerosità. Non si redige, pertanto, la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'opera di modernizzazione dell'agricoltura, iniziata con la legge di orientamento del 2001 - legge 5 marzo 2001, n. 57 - necessita di essere ripresa e portata avanti attraverso il completamento delle misure di ammodernamento dell'agricoltura previste dalla legislazione più recente e il rilancio dei settori più avanzati (agroenergie, agricoltura biologica, alimentazione, denominazioni protette, prodotti ittici), in un quadro normativo chiaro, completo e semplificato. Queste iniziative devono essere accompagnate da un costante e pronto adeguamento della normativa nazionale alle riforme della PAC e alla regolamentazione comunitaria. Di qui, l'esigenza di rinnovare le deleghe contenute nella citata legge n. 57 del 2001 e nella legge 7 marzo 2003, n. 38, ivi compresa la previsione della raccolta delle leggi vigenti in tutto il settore, in un vero e proprio codice agricolo, strumento di conoscenza ormai indispensabile per gli operatori, che riunisca tutte le disposizioni riguardanti i vari aspetti dello stesso.

b) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le deleghe concesse dalle leggi n. 38 del 2003 e n. 57 del 2001 hanno dato vita al vero e proprio *orientamento* del settore, innestando un processo di riforma e modernizzazione che ha avuto nei decreti legislativi adottati nel 2001 (decreti legislativi del 18 maggio 2001 nn. 226, 227 e 228), nel 2004 (decreti legislativi del 29 marzo 2004 nn. 99 e 102, e del 26 maggio 2004, nn. 153 e 154) e nel 2005 (decreti legislativi del 27 maggio 2005 nn. 101 e 102) gli strumenti operativi. La riforma della figura dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore ittico, l'istituzione della figura dell'imprenditore agricolo professionale, la riforma del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura, le norme per la regolazione dei mercati agricoli: sono solo alcuni dei punti qualificanti dei decreti attuativi delle leggi delega suddette.

Pertanto il presente disegno di legge, prefiggendosi di completare il processo di modernizzazione intrapreso, con l'articolo 1 dispone una nuova delega per lo sviluppo e la modernizzazione dell'agricoltura, pesca, acquacoltura, alimentazione e foreste, richiamando i criteri e principi direttivi delle precedenti leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003; il termine della delega è di due anni e sono contemplate le procedure di concertazione con le categorie professionali al Tavolo agroalimentare; l'articolo 2 concede una nuova delega per il settore agrobiologico, richiamando i

criteri e principi direttivi della legge n. 38 del 2003, rimasta inattuata nella precedente legislatura, ma per la quale era stato predisposto un testo normativo portato all'attenzione delle regioni; l'articolo 3 prevede la realizzazione di un codice delle leggi che interessano il settore nella sua globalità, con finalità di chiarezza e semplificazione; con l'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, che riprende quella già adottata dalla legge n. 38 del 2003; inoltre, prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche tenendo conto di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

Le misure in esame non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tuttavia, il Governo, in attesa dell'approvazione del presente disegno di legge, potrà avvalersi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, limitatamente alla sola correzione ed eventuale integrazione dei precedenti decreti legislativi adottati in virtù delle deleghe concesse con le leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Non vi sono in materia profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto la disciplina proposta prevede la sua applicazione in accordo con la politica agricola comune dell'Unione europea, in coerenza con normativa comunitaria (articolo 1) ed in accordo con quanto previsto in sede comunitaria (articolo 2).

d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, in quanto i decreti legislativi attuativi verranno emanati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Vengono, altresì, fatte esplicitamente salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti operati sono corretti.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella dal momento che, per una maggiore chiarezza della normativa, si è privilegiata la forma di normazione diretta.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo*

Non sono previsti effetti abrogativi trattandosi della riproposizione di norme di deleghe a carattere ordinamentale.

e) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Allo stato, non risultano presentati in Parlamento progetti di legge nel settore oggetto della disciplina in esame.

Da ultimo, nella materia in questione, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 1° giugno 2006 sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento relativi alla legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Pesca marittima) ed al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il presente disegno di legge interviene per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, intrapreso con le deleghe concesse dal Parlamento al Governo con le leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003, attraverso il completamento delle misure di ammodernamento previste dalla legislazione più recente e il rilancio dei settori più avanzati (agroenergie, agricoltura biologica, alimentazione, denominazioni protette, prodotti ittici), in un quadro normativo chiaro, completo e semplificato e con un costante e pronto adeguamento della normativa nazionale alle riforme della PAC e alla regolamentazione comunitaria.

Il provvedimento per la sua applicazione contempla una vasta azione di concertazione tra le amministrazioni attive, le parti sociali operanti nel sistema agroalimentare italiano ed è oggetto di approfondito confronto con le regioni.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'esigenza di rinnovare le deleghe in agricoltura è molto sentita dalle categorie interessate e dagli operatori del settore anche sulla base del nuovo approccio all'agricoltura contenuto nel Programma di Governo, già prefigurato nella modifica della denominazione del Ministero (con l'estensione delle competenze al campo dell'alimentazione).

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo di fondo è quello di preparare il settore agricolo ad affrontare le nuove sfide che l'attendono in una società globalizzata, senza smarrire le proprie tradizioni più genuine e senza perdere di vista i valori ambientalistici, cooperativistici e sociali che devono contraddistinguere le nuove politiche agricole, alimentari e forestali.

d) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo più appropriato, attesa la natura della materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per lo sviluppo dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in accordo con la politica agricola comune dell'Unione europea, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per gli aspetti di competenza, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo e la modernizzazione dei settori agricolo, agroalimentare, dell'alimentazione, della pesca, dell'acquacoltura e delle foreste, con particolare attenzione all'occupazione ed all'imprenditoria giovanile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, perseguono le finalità e si conformano ai principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ed all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile istituito con decreto ministeriale del 29 ottobre 2001, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38, nonché definendo regole, in accordo con quanto previsto in sede comunitaria, per il corretto impiego di sementi e mangimi nelle produzioni certificate.

Art. 3.

(Delega al Governo per la razionalizzazione della legislazione in materia di agricoltura, pesca, acquacoltura, alimentazione e foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e se-

condo i principi e criteri direttivi, nonché delle procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, recanti la raccolta delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, alimentazione, pesca e acquacoltura, e foreste, o a queste connesse, anche in forma di codice, eliminando duplicazioni e ripetizioni, chiarendo il significato delle norme controverse.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso, anche per i profili di carattere finanziario, il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di delega di cui agli articoli 1, 2 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere comunque adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.